

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 2 DELLA GALLURA**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 243 DEL 20 / 03 / 2024

Proposta n.251 del 18/03/2024

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. AREA AFFARI GENERALI, LEGALI E CAPITALE UMANO

OGGETTO: CIG B0BF79BC71. Servizio di Data Protection Officer (DPO) in materia di protezione dei dati personali di cui all'art.37 del Regolamento UE n. 2016/679. Decisione a contrarre ai sensi dell'art.17 comma 2 e affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. n.36/2023 tramite T.D. MEPA n. 4148353.

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
Il Direttore ad Interim S.C. Area Affari Generali, Legali e Capitale Umano	Ing. Paolo Tauro	

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Asl n. 2 Gallura

SI

NO

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI

NO

IL DIRETTORE AD INTERIM DELLA SC AFFARI GENERALI, LEGALI E CAPITALE UMANO

Ing. Paolo Tauro

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria “e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n. 24/2020 “Riforma del Sistema Sanitario Regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della Legge Regionale n. 23 del 2014 e della Legge Regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 46/24 del 25/11/2021 con la quale è stata costituita l’Azienda Socio Sanitaria n. 2 della Gallura a far data del 01/01/2022;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/47 del 31/08/2021, con la quale è stato approvato il Piano Preliminare regionale di riorganizzazione e di qualificazione dei servizi sanitari;

PRESO ATTO che la Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 51/38 del 30.12.2021, ha attribuito l’incarico di Direttore Generale dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 2 della Gallura al Dottor Marcello Giuseppe Acciario e, in esecuzione della citata DGR, è stato stipulato tra la Regione Autonoma della Sardegna ed il medesimo, apposito contratto di prestazione d’opera intellettuale per la durata di anni 5, a decorrere dal 1 gennaio 2022;

VISTA la Deliberazione n. 1 del 7.1.2022, del Direttore Generale dell’Asl n. 2 Gallura con cui si è preso formalmente atto della deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 51/38 del 30.12.2021;

RICHIAMATE le Deliberazioni del Direttore Generale dell’Asl n. 2 Gallura, la n.154 e la n.155 del 20/06/2022, con le quali sono stati nominati rispettivamente, Direttore Amministrativo il Dott. Michele Baffigo e Direttore Sanitario il Dott. Raffaele De Fazio;

VISTA la Deliberazione ASL n°2 Gallura n°94 del 24/02/2023 di adozione definitiva dell’Atto Aziendale dell’Asl n. 2 Gallura;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 846 del 28/12/2023 con cui è stato conferito all’Ing. Paolo Tauro l’incarico di Direttore ad interim della S.C. Affari Generali, Legali e Capitale Umano, afferente al Dipartimento Area Amministrativa;

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 e ss.mm.ii. “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

RICHIAMATO il decreto legislativo del 14/03/2013 n.33 e ss. ii. mm. “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

VISTO il Regolamento dell’Unione Europea n.679/2016 in materia di protezione dei dati personali(GDPR) che ha mutato l’approccio alla materia privacy richiedendo un’attenta valutazione

degli adempimenti formali e sostanziali, richiesti ai Titolare ed ai Responsabili del Trattamento, e modificato l'approccio basato sul rischio nelle attività di trattamento dei dati personali, che istituisce obbligatoriamente la figura di Responsabile della Protezione dei dati (RPD) per la Pubblica Amministrazione e la relativa formazione al personale interessato;

DATO ATTO CHE il sopracitato Regolamento Europeo prevede:

- all'art. 37 c.1 l'obbligo per gli organismi pubblici/autorità pubbliche di designare e nominare la figura del Responsabile della protezione dei dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO);
- all'art. 39 che vengono assegnati alla suddetta figura una serie di compiti quali: informare e fornire consulenza al titolare/responsabile del trattamento e ai dipendenti sugli obblighi previsti nella normativa di riferimento, sorvegliare sull'osservanza da parte dell'Ente del Regolamento UE sopracitato, attività di controllo, attività di formazione al personale e ai responsabili, collaborare nella stesura della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento, cooperare con il Garante della Privacy e fungere da punto di contatto con lo stesso, analisi dei rischi relativi al trattamento tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo;
- la suddetta figura (RPD/DPO) debba essere designata in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39 (art. 38 c. 5);
- all'art. 38 c 6 che il responsabile della protezione dei dati può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi;

CONSIDERATO CHE

- nell'assetto organizzativo Aziendale non sono attualmente disponibili risorse di personale con le competenze professionali richieste per lo svolgimento dell'incarico di cui al citato art.39 e l'attuale incarico affidato con Deliberazione n.54 del 22.03.2022 è prossimo alla scadenza;
- l'Azienda, con nota PG.2024.6286 del 04.03.2024 al fine di procedere a nuovo affidamento del Servizio di Data Protection Officer (DPO) in materia di protezione dei dati personali di cui all'art.37 del Regolamento UE n. 2016/679 per la durata di 24 mesi, ha avviato indagine di mercato interpellando n.5 OO.EE. a cui è stata richiesta la formulazione di ribasso sull'importo biennale del servizio, stimato in € 50.000,00 oltre IVA;

DATO ATTO CHE per quanto sopra in esito alla suddetta indagine di mercato, in aderenza al principio di tempestività, adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento, con Trattativa Diretta MEPA n.4148353 si è provveduto ad interpellare l'operatore economico S.I.P.A.L. Srl - p.iva 0284840092 che ha presentato il maggiore ribasso sull'importo stimato;

PRESO ATTO dell'offerta acquisita a sistema, per l'importo di € 36.000,00 oltre iva al 22%;

RICHIAMATI

- l'art. 17 del d.lgs. 36/2023, che stabilisce che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte" e "in caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale";
- l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, che con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione

appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice;

RITENUTO pertanto, in esito alla Trattativa Diretta MEPA n.4148353 di dover procedere all'affidamento del servizio in argomento a favore dell'operatore economico S.I.P.A.L. Srl - p.iva 0284840092 in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

DATO ATTO CHE

- ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sotto soglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

- in esito alla stipula del contratto si procederà alla designazione formale del DPO (Responsabile della Protezione Dati) o Responsabile della Protezione dei Dati Personali "RPD" ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR);

- ai sensi dell'art. 18, comma 10, e dell'allegato I.4 del codice dei contratti, la stipulazione del contratto in argomento non è soggetta al versamento dell'imposta di bollo;

- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola in misura pari al 5% dell'importo contrattuale;

- ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

ACQUISITO il CIG B0BF79BC71;

STABILITO che ai sensi degli artt. 15 e 115 del D.lgs. n°36/2023 le funzioni di Responsabile Unico del Progetto saranno assolve dall'Ing. Paolo Tauro e quelle di DEC dalla Dott.ssa Francesca Deledda;

PROPONE

DI AFFIDARE ai sensi dell'art.50 comma 1 lett. b) del D.lgs. n°36/2023, in esito a Trattativa Diretta MEPA n.4148353, il "Servizio di Data Protection Officer (DPO) in materia di protezione dei dati personali di cui all'art.37 del Regolamento UE n. 2016/679", all'operatore economico S.I.P.A.L. Srl - p.iva 0284840092 per un importo pari ad € 36.000,00 oltre iva al 22% pari a € 7.920,00, quindi per un totale complessivo di € 43.920,00 per la durata di 24 mesi, precisandosi che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;

DI STABILIRE che l'onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 43.920,00 iva inclusa, verrà registrato sul bilancio Aziendale come di seguito rappresentato:

UFFICIO AUTORIZZATIVO	ANNO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	DESCRIZIONE	IMPORTO IVA INCLUSA
ASL2	2024	1	A506030401	Costi per altri servizi non sanitari	€ 16.470,00
	2025				€ 21.960,00
	2026				€ 5.490,00
CENTRO DI COSTO		A2DA010101 DIREZIONE ASSL OLBIA			
CIG		B0BF79BC71			

DI DARE ATTO CHE

- ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sotto soglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- in esito alla stipula del contratto si procederà alla designazione formale del DPO (Responsabile della Protezione Dati) o Responsabile della Protezione dei Dati Personali "RPD" ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR);
- ai sensi dell'art. 18, comma 10, e dell'allegato I.4 del codice dei contratti, la stipulazione del contratto in argomento non è soggetta al versamento dell'imposta di bollo;
- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola in misura pari al 5% dell'importo contrattuale;
- ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

DI STABILIRE che ai sensi degli artt. 15 e 115 del D.lgs. n°36/2023 le funzioni di Responsabile Unico del Progetto saranno assolve dall'Ing. Paolo Tauro e quelle di DEC dalla Dott.ssa Francesca Deledda;

DI DARE ATTO che copia del presente atto sarà pubblicato sull'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 2 Gallura.

**IL DIRETTORE AD INTERIM DELLA SC AFFARI GENERALI,
LEGALI E CAPITALE UMANO**
Ing. Paolo Tauro

Per le motivazioni sopra riportate

ACQUISITI I PARERI			
DIRETTORE SANITARIO ASL n. 2 Gallura		DIRETTORE AMMINISTRATIVO Asl n. 2 Gallura	
Dr. Raffaele De Fazio		Dott. Michele Baffigo	
FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>	FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTRARIO	<input type="checkbox"/>	CONTRARIO	<input type="checkbox"/>
NON NECESSARIO	<input type="checkbox"/>	NON NECESSARIO	<input type="checkbox"/>

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

DELIBERA

DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l'effetto di darne integrale esecuzione;

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Marcello Giuseppe Acciaro

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Nessuno

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Nessuno

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 Gallura dal 20 / 03 / 2024 al 04 / 04 / 2024

Il Dirigente Responsabile per la pubblicazione o suo delegato
